

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA**

composta dai Signori magistrati:  
Dott.ssa Elvira Buzzelli - Presidente  
Dott. Giancarlo De Filippis - Consigliere  
Dott.ssa Letizia Cimini - Consigliere rel

riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. omissis/2013 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 08/05/2018 e vertente

**TRA**

**SOCIETA' SRL**

APPELLANTE

**CONTRO**

**BANCA**

APPELLATO

**OGGETTO:** appello avverso la sentenza non definitiva n. omissis/2011 emessa dal Tribunale di Lanciano il 26/11/2011 e depositata in Cancelleria in data 28/11/11 e la sentenza definitiva n. omissis/2012 emessa dal medesimo Tribunale il 04/07/2012 e pubblicata il successivo 9/07/2012.

**CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI**

Per parte appellante: *“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiecti, - in riforma della sentenza impugnata, previo accertamento, per le ragioni suesposte, che il diritto attoreo di contestare le poste passive registrate sui conti oggetto di causa in epoca antecedente al 14.2.1997 e, quindi, di ricalcolare i relativi saldi bancari giusta eliminazione degli oneri passivi illegittimamente applicati dalla banca, non si è prescritto, condannare la banca a pagare all'attrice la differenza tra la somma pagata in forza della sentenza di condanna del 09.07.2012 – pari ad € 64.596,64 – e l'importo derivante dal ricalcolo dei rapporti dare-avere da eseguire sulla base dei criteri indicati nella citata sentenza di condanna a partire dal primo estratto conto fino all'ultimo allegato che allo stato è possibile quantificare nell'importo di € 55.570,69, oltre interessi a partire dalla data del 19.04.07 sino all'effettivo pagamento; - in via istruttoria si chiede disporsi ctu contabile tesa alla rideterminazione del saldo del conto corrente n. omissis e del collegato conto sbf n. omissis dal primo estratto conto prodotto fino all'ultimo sulla base dei seguenti criteri di calcolo:*

- a) saldo di partenza pari a zero e /o come da estratto conto;*
- b) sostituzione dei tassi di interesse, sia attivi sia passivi, applicati dalla banca con quelli legali per tutto il periodo di riferimento;*
- c) eliminazione di tutte le spese, commissioni e cms addebitate dalla banca;*

*Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Buzzelli – Rel. Cimini, n. 182 del 30 gennaio 2019*

d) applicazione delle valute dalle date in cui le operazioni di addebito e accredito sono state effettuate;

e) applicazione della c.d. capitalizzazione semplice. Il tutto, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio”.

Per parte appellata: “l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia:

1) in via principale rigettare l'appello con condanna della società appellante al pagamento delle spese e competenze dal grado con accessori come per legge;

2) in via subordinata, e per il caso in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di procedere a rinnovazione della CTU, demandare all'ausiliario di individuare le partite contabili aventi natura solutoria e tener conto delle stesse ai fini della prescrizione dei connessi effetti restitutori, nonché di fare applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi, con conseguente contenimento o elisione delle avverse pretese, ed integrale compensazione delle spese e delle competenze del grado. In via istruttoria, ci si oppone alla rinnovazione della CTU, atteso che la CTU di primo grado è stata redatta con “rideterminazione del tasso con tasso legale pro tempore e valuta pari ai giorni di registrazione con esclusione della cms e con esclusione delle spese bancarie forfetarie”, dunque secondo i criteri oggi indicati dalla stessa controparte. Laddove l'Ecc.ma Corte di Appello ritenesse di accogliere la richiesta dell'appellante, si chiede che il ricalcolo venga eseguito, come nella conclusione subordinata:

(a) accertando quali rimesse abbiano avuto natura solutoria e quali, invece, solo ripristinatoria del fido, secondo i criteri individuati da Cass, Civ, SS.UU. n. 24418/2010;

(b) con applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi a debito ed a credito e con applicazione del tasso legale sino alla data di entrata in vigore della L. 154/1992 e per il periodo successivo, con applicazione dei c.d. tassi sostitutivi.”

## COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato in data 18/04/2007, la SOCIETA' s.r.l. conveniva in giudizio la BANCA SPA esponendo di essere intestataria di un conto corrente di corrispondenza (n. omissis) e di un conto SBF (n. omissis), lamentando l'addebito, da parte dell'istituto di credito di interessi e competenze non dovuti, perché applicati in forza di clausole contrattuali a vario titolo nulle e riguardanti, in particolare, l'applicazione di interessi anatocistici in contrasto con l'art. 1283 c.c., interessi ultralegali non pattuiti, interessi usurari, CMS e spese anch'esse non pattuite. La società correntista chiedeva, dunque, la condanna della Banca al pagamento di una somma non inferiore ad € 120.167,33, come determinata in base ai conteggi riportati nella consulenza di parte depositata unitamente all'atto introduttivo.

2. Costituitasi in giudizio, la BANCA, oltre a contestare nel merito le avverse doglianze, eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme addebitate sui conti in questione sino al 14/2/1997, tenuto conto che la prima richiesta di ripetizione di indebitato era alla stessa pervenuta dalla società attrice solo in data 14/2/2007, e che il diritto alla ripetizione si prescrive a decorrere da ogni singolo addebito, quantomeno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2935 c.c.

3. Con sentenza n. 593/11, il Tribunale di Lanciano, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SOCIETA' s.r.l. contro la BANCA, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione e sulla base della normativa intervenuta in corso di causa (art. 2 co. 61° della L.11/2010), nonché del combinato disposto degli artt. 1857-1832 e 1827 c.c.. ha così deciso: "PQM – dichiara la prescrizione dei diritti nascenti dalle annotazioni nei conti dedotti in giudizio precedenti al 14/2/1997;

- dichiara la nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali a carico del correntista mediante rinvio alle condizioni usualmente praticate su piazza e dichiara che gli stessi sono dovuti in misura legale;

*Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Buzzelli – Rel. Cimini, n. 182 del 30 gennaio 2019*

- dichiara la nullità della clausola di previsione delle CMS e non dovute le stesse;
- dichiara la nullità della previsione di spese forfettarie a carico del correntista ed il diritto della banca al rimborso delle sole spese effettivamente anticipate nell'interesse del correntista;
- dichiara la nullità della clausola di previsione di valute diversificate rispetto alle date di addebito ed accredito effettivo;
- dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e dichiara che non deve essere applicata alcuna capitalizzazione periodica dei medesimi interessi; - rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza”.

4. Successivamente, espletata la disposta CtU, secondo i criteri indicati nella sentenza non definitiva e i quesiti posti con ordinanza emessa in pari data (26/11/2011), il Tribunale, con sentenza definitiva n. 363/2012 ha deciso: "*PQM.... condanna la convenuta BANCA s.p.a. al pagamento in favore della società attrice della complessiva somma di € 57.784,41, oltre interessi nella misura legale dal 18/04/2007 fino al saldo;*

*- condanna parte convenuta al rimborso in favore della società attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.257,00 di cui € 2.500,00 per diritti, € 3.000,00 per onorari ed € 513,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito; pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU”.*

5. Le sentenze che hanno deciso nei termini di cui sopra sono state impugnate dalla SOCIETA' SRL, con atto di appello con il quale la società chiede la riforma delle stesse e l'accoglimento delle domande proposte sulla base dei seguenti motivi:

**A.** La norma in base alla quale è stata accolta dal Tribunale l'eccezione di prescrizione (art. 2 comma 61 L. 11/2010) e che stabilisce la prescrittibilità del diritto "cartolare" di eliminare le annotazioni illegittime con decorrenza dal giorno della registrazione contabile, è stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 78/2012. Pertanto, il diritto del correntista di ottenere la restituzione di quanto pagato in precedenza alla banca decorre, secondo i principi dettati dalle SSUU con la nota sentenza 24418/10, "*dalla data in cui è stato restituito a quest'ultima il denaro in concreto utilizzato e cioè dalla data in cui il correntista ha chiuso il conto affidato per cui è causa..... Di talché, avendo esercitato l'attrice il suo diritto nel decennio successivo la chiusura del conto, l'eccezione formulata dalla convenuta deve essere respinta*" (cfr. pag. 5 atto di appello).

**B.** Il Tribunale ha affermato che, accertata la nullità del titolo in base al quale la banca ha addebitato in conto corrente costi non dovuti, il termine di prescrizione dell'azione causale di ripetizione decorre dalla data di pagamento, mentre quello relativo al diritto "cartolare" di eliminare le poste illegittime, dalla data di ogni singola annotazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1857, 1832 1827 e dell'abrogato comma 61 dell'art. 2 della L, 11/2010.

Tale affermazione, secondo la società appellante, è errata in quanto l'art. 1827 c.c. non è applicabile alle operazioni bancarie in conto corrente, non essendo tale norma richiamata dall'art. 1857 c.c.. Le stesse Sezioni Unite della Cassazione Civile, con la sentenza 24418/2010, hanno, inoltre, affermato che nel "*conto corrente bancario le annotazioni che riguardano crediti non ancora scaduti e le rimesse del correntista affidato non sono tecnicamente dei pagamenti. Pertanto è solo dal momento del pagamento che sorge il diritto di ripetere l'indebito*" (cfr. pag. 7 atto di appello).

La SOCIETA' passa poi ad effettuare una sorta di difesa preventiva sostenendo l'inammissibilità, l'infondatezza, la tardività e l'improcedibilità di una eventuale allegazione

*Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Buzzelli – Rel. Cimini, n. 182 del 30 gennaio 2019*

da parte dell'istituto di credito appellato in ordine alla natura solutoria dei versamenti eseguiti sul conto corrente dalla società correntista.

6. La BANCA si è costituita con comparsa del 12 dicembre 2013 e ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, richiedendo, in subordine, nel caso di ammissione di nuova CTU, di demandare all'Ausiliare di individuare le partite contabili aventi natura solutoria e di tener conto delle stesse ai fini della prescrizione dei connessi effetti restitutori, nonché di fare applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi, con conseguente contenimento o elisione delle avverse pretese. La Banca, inoltre, in merito alla difesa "preventiva" della società appellante lamenta che quest'ultima non ha tenuto conto che la pronuncia delle SSUU 24418/2010 - che ai fini della prescrizione ha distinto le operazioni di natura solutoria e quelle di natura ripristinatoria - è intervenuta in corso di causa (essendo stato il presente giudizio instaurato nel 2007) e successivamente allo scadere dei termini per la formulazione delle istanze istruttorie "ragion per cui non si vede come possa configurarsi una tardività o inammissibilità della eventuale richiesta di andare a verificare quando il fido è stato "forato" e quindi quali dei versamenti hanno avuto natura solutoria, con conseguente prescrizione dei relativi effetti restitutori" (cfr. pag 11 comparsa di costituzione in appello).

7. La causa è stata discussa nella camera di consiglio dell'11/12/2018.

### MOTIVI

8. Innanzitutto, ritiene la Corte necessario evidenziare che **non sono stati depositati in giudizio i contratti di conto corrente per i quali oggi è causa.**

Ciò posto, ad opinione della Corte, i due motivi di impugnazione, trattati unitariamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

9. Innanzitutto si osserva che, come rilevato dall'appellante, l'istituto di credito in primo grado ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del credito restitutorio sull'assunto che il termine decorresse dal compimento delle singole annotazioni contabili.

10. L'eccezione è stata accolta dal Giudice di prime cure applicando la norma interpretativa contenuta nel comma 61° dell'art. 2 del D.L. n. 225/2010, convertito con modificazione nella L. 10/2011 (secondo cui in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 c.c. doveva essere interpretato nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto iniziava a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa).

11. Tale norma è stata, nelle more del giudizio, dichiarata illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 2012; pertanto, trovano di nuovo applicazione i principi dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 24418/2010, secondo cui l'azione di ripetizione di indebito - proposta dal cliente di una banca il quale lamenti la nullità delle clausole in base alle quali gli sono stati addebitati, relativamente un contratto di conto corrente affidato, interessi debitori non dovuti - è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che decorre:

- a) nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto;
- b) nell'ipotesi, invece, in cui i versamenti abbiano avuto una funzione solutoria, dalla data della loro registrazione in conto.

12. La richiamata pronuncia della Suprema Corte ha sostanzialmente escluso, dal diritto alla ripetizione, i crediti relativi ai soli versamenti solutori operati oltre 10 anni prima della notifica della citazione o comunque della prima richiesta formale, precisando che la sola

*Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Buzzelli – Rel. Cimini, n. 182 del 30 gennaio 2019*

annotazione di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista, ai fini del termine di prescrizione, è di per sé scarsamente significativa occorrendo verificare se, pendente il contratto di apertura di credito e prima della chiusura del conto, il correntista abbia effettuato, oltre ai prelevamenti, anche versamenti e se detti versamenti possano essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione in quanto indebiti.

13. Dagli estratti conto prodotti dalla società attrice, oggi appellante, emerge che:

**a)** il conto corrente di corrispondenza n. omissis risultava aperto già nel 1989, tanto che il primo estratto conto depositato relativo al 31/3/90, riporta l'annotazione di un saldo iniziale debitorio al 31/12/1989 di L. 94.214.724;

**b)** sino all'accensione del conto s.b.f. n. omissis (01/07/1998) la correntista - la quale non ha provato l'esistenza di un contratto scritto di apertura di credito correlato al conto di corrispondenza precedente a tale data - ha sempre avuto saldi negativi per importi di poco superiori o inferiori a L.90.000.000.

14. La conseguenza di ciò è che, in mancanza di un contratto scritto di apertura di credito che individui, oltre che i tassi debitori anche e soprattutto il limite dell'affidamento, ogni rimessa intervenuta nel corso del rapporto non può che avere una funzione solutoria di pagamento del debito maturato e non già ripristinatoria, secondo i principi dettati dalle Sezioni Unite con la sentenza 24418/10.

15. Alla luce dei rilievi sopra espressi ed assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione, la Corte rigetta l'appello, confermando, seppure con parziale differente motivazione, le sentenze impugnate.

16. Stante la controvertibilità della questione, tenuto anche conto degli interventi giurisprudenziali e normativi succedutisi nelle more del procedimento, le spese del grado vengono compensate integralmente tra le parti.

17. Sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater di cui al DPR 115/2002 per la condanna dell'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.

#### **P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso le sentenze 593/2011 e 636/2012, così dispone:

1) rigetta l'appello;

2) compensa integralmente le spese del grado.

3) dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 11/12/2018.

**IL CONSIGLIERE REL. EST.**  
(G.A. Dott.ssa Letizia Cimini)

**IL PRESIDENTE**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS